

REGOLAMENTO RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE A QUALUNQUE TITOLO DOVUTE AL COMUNE DI SPINONE AL LAGO

TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti e dai regolamenti adottati, le procedure e le modalità di gestione della rateizzazione delle entrate a qualunque titolo dovute al Comune di Spinone al Lago.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 nel rispetto delle esigenze della semplificazione degli adempimenti dei soggetti debitori ed in conformità ai principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui al Regolamento Carta dei diritti del contribuente adottato dall'Ente.
3. Il presente regolamento non si applica alle partite debitorie affidate all'agente della riscossione, fatta salva la restituzione concordata – nelle modalità e nei tempi – di specifiche partite pregresse.

Articolo 2. Finalità e rapporti con il cittadino

1. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività di riscossione volontaria e coattiva del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un rapporto di collaborazione con il contribuente.

TITOLO II – RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Articolo 3. Condizioni generali e requisiti

1. Ove non previsto dalla normativa vigente o dagli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate, già adottati dall'Ente, per l'istituto della rateazione delle somme dovute, si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo.
2. Su richiesta del soggetto debitore, il Responsabile delle Entrate, nelle ipotesi di situazione di temporanea obiettiva difficoltà dello stesso, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute con le seguenti modalità:
 - per importi fino a 1.500 euro potranno essere concesse fino a un massimo di 8 rate mensili;
 - per importi superiori ad euro 1.500 e fino ad euro 10.000,00 potranno essere concesse 12 rate mensili, elevabili fino a 24 in ragione dell'importo complessivo del debito, comprensivo di eventuali interessi legali e/o moratori;
 - per importo superiori ad euro 10.000,00 la concessione della rateazione potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale, comprensivo di oneri e spese e degli interessi nella misura del tasso legale in vigore. Qualora la rateazione non sia garantita da polizza fideiussoria o da fideiussione bancaria, il Comune, a garanzia del proprio credito, riscuote le rate attraverso l'addebito in conto corrente, tramite RID, cessione del quinto dello stipendio o ulteriori forme ritenute idonee
3. La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi.
4. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00.
5. L'importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi calcolati a norma di legge in base al periodo di proroga, fatte salve specifiche disposizioni contenute in norme regolamentari che disciplinano le singole entrate.

Articolo 4. Presentazione domanda rateazione

1. La richiesta di rateazione deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'Ente, entro il termine indicato dal titolo di pagamento e comunque non inferiore a giorni 60 dalla notifica del titolo.

Al modulo debitamente compilato devono essere allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione dei redditi complessivi (Mod. 730, Unico, Cud);
- certificazione o auto-certificazione dei redditi da capitali (azioni, obbligazioni, Bot, Cct, Ctz e altri strumenti finanziari);
- documenti attestanti situazione di disagio economico;
- copia fronte retro del documento di identità del richiedente;
- copia dell'avviso di pagamento da rateizzare e relativa notifica.

2. La domanda di rateazione deve essere presentata:

- con raccomandata A/R a: Comune di Spinone al Lago – Via G. Verdi, 17 – 24060 Spinone al Lago
- al Protocollo Generale del Comune di Spinone al Lago, Via G. Verdi, 17 – negli orari di apertura dello sportello

Articolo 5. Decadenza dal beneficio della rateazione

1. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, maggiorato delle spese sostenute per la maggior rateazione;
- c) il debito non può essere più rateizzato.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**Articolo 6. Rinvio e coordinamento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti alla riscossione delle entrate locali con particolare riferimento al R. D. 14 aprile 1910 n. 639 ed al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

2. Restano salve le disposizioni contenute in altri Regolamenti dell'Ente che dettano norme di dettaglio delle singole entrate.

Articolo 7. Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1 giugno 2018.